

Allegato A alla delibera n. 282/23/CONS

**RELAZIONE SU MISURA E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO
DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI PER
L'ANNO 2024 A COPERTURA DELLE SPESE PER LE ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA DIFFUSIONE ILLECITA DI CONTENUTI
TUTELATI DAL DIRITTO D'AUTORE MEDIANTE LE RETI DI COMUNICAZIONE
ELETTRONICA**

1. Introduzione

Nella presente relazione sono illustrate le modalità e i criteri utilizzati per la definizione dell'aliquota relativa al contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2024 per la copertura degli oneri connessi alle nuove competenze attribuitele dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*” (di seguito, anche competenze contrasto pirateria *online* - CPO).

Nel seguito della presente relazione sono, dunque, illustrate dapprima le competenze dell'Autorità in materia di contrasto alla pirateria *online* e le attività che l'Autorità svolgerà nel corso dell'anno 2024, con la stima dei conseguenti costi amministrativi, e, successivamente, le modalità e i criteri con i quali sono stati valorizzati i ricavi che costituiscono la c.d. base imponibile.

L'entità della contribuzione, generalmente indicata come “aliquota contributiva”, è pertanto data dal rapporto tra la stima dei costi amministrativi che l'Autorità preventiva nell'anno di riferimento per l'espletamento delle attività relative all'esercizio delle competenze ad essa attribuite nel settore in questione e la valutazione dei ricavi complessivamente maturati dai soggetti chiamati a contribuire.

2. Le competenze dell'Autorità nel contrasto alla pirateria *online*

La sopra richiamata legge n. 93/2023 attribuisce all'Autorità nuove competenze e poteri finalizzati a prevenire e reprimere, con misure di carattere sanzionatorio, la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante reti di comunicazione elettronica prevedendo, in particolare, anche il potere di emanare le cd. “*ingiunzioni dinamiche*” e di ottenere, con riferimento all'offerta illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore “*in diretta*”, la disabilitazione dell'accesso a contenuti pirata nei primi 30 minuti della trasmissione dell'evento ovvero, qualora non si tratti di eventi trasmessi in diretta, prima dell'inizio della prima trasmissione o nel corso della medesima, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

Nel dettaglio, con riferimento alle misure di contrasto e repressione, rileva, in particolare, quanto disposto dall'art. 2 della legge 93/2023, in cui è previsto che l'Autorità, possa

ordinare – eventualmente, nei casi di gravità ed urgenza, anche con provvedimento cautelare, adottato senza contraddittorio – ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi abusivamente mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite.

Ed ancora, l'art. 6 prevede che l'Autorità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provveda a modificare il Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 93/2023.

Inoltre, è previsto anche che l'Autorità, proceda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge a convocare, in collaborazione con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, un tavolo tecnico con la partecipazione dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso alla rete internet, dei detentori di diritti, dei fornitori di contenuti, dei fornitori di servizi di media audiovisivi, e delle associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, al fine di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari a consentire la disabilitazione dei nomi di dominio o degli indirizzi IP, attraverso la definizione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per tutti i destinatari dei provvedimenti di disabilitazione.

Con riferimento alle misure di prevenzione, l'art. 4, attribuisce al *Ministero della cultura*, d'intesa con la *Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria* e con l'Autorità, ed in collaborazione con le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale e con i gestori di sistemi di messaggistica istantanea, il compito di realizzare specifiche campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico, in particolare attraverso i canali del servizio pubblico radiotelevisivo, sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore.

Come emerge dalla sopra esposta illustrazione delle nuove competenze e poteri attribuiti dalla legge 93/2023, l'Autorità è stata investita di una serie di nuove e importanti competenze di vigilanza e sanzionatorie al fine di assicurare lo svolgimento di un'efficace ed effettiva azione di contrasto e repressione dell'offerta illegale di contenuti *online* il cui programma di attività, relativo all'anno 2024, è descritto nel seguente paragrafo.

3. Descrizione delle attività dell'Autorità nell'anno 2024

Nell'ambito del quadro normativo sopra richiamato, l'Autorità ha individuato il programma delle principali attività che saranno svolte nell'anno 2024 ai fini dell'esercizio delle competenze attribuitele dalla legge n. 93/2023, di seguito elencate:

- attività finalizzate all'implementazione della piattaforma tecnologica di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 93/2023;
- attività finalizzate alla gestione del Tavolo tecnico di cui all'art. 6, comma 2, della legge n. 93/2023 e attività connesse;

- attività ordinaria di gestione delle istanze (su piattaforma a regime).

Il programma di lavoro per il 2024 in materia di contrasto alla pirateria *online* comprende altresì le attività di:

- vigilanza e sanzionatoria in ordine al rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, anche tramite verifiche e attività ispettive presso le sedi delle imprese;
- produzione di documentazione informativa (dati, indicatori, pareri, bollettini, osservatori, focus, rapporti) sia a uso interno della stessa Autorità che esterno per tutti gli *stakeholders*;
- predisposizione della Relazione Annuale 2024 sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro;
- consulenza economico-statistica, redazione di pareri e note;
- gestione della biblioteca e cura delle banche dati per l'analisi statistica ai fini della produzione di bollettini, osservatori, ecc;
- gestione dei contenziosi amministrativi in materia;
- partecipazione ai tavoli tecnici italiani e comunitari in materia;
- gestione delle richieste di informazioni e di assistenza trasmesse al Contact center e all'URP.

4. Costi amministrativi stimati per lo svolgimento nel 2024 delle attività di prevenzione, contrasto e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante reti di comunicazioni elettroniche

Le attività connesse all'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dalla legge n. 93/2023 in materia di prevenzione, contrasto e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante reti di comunicazione elettronica – cd. “competenze CPO” – previste per l'anno 2024 (cfr. par. 3) saranno svolte in via principale dalla Direzione servizi digitali e, per alcuni specifici profili, anche dall'Ufficio *Corecom* e coordinamento ispettivo, dall'Ufficio *Contact Center* e relazioni con il pubblico del Segretariato Generale, dal Servizio sistemi informativi, nonché parte del Servizio giuridico.

Le unità di personale assegnate a tali unità organizzative (cd. “*core*”) che saranno impiegate nel 2024 per lo svolgimento delle sopra richiamate competenze sono stimate in 4,9 risorse espresse in termini di *Full Time Equivalent* – FTE su base annuale.

L'esercizio delle competenze CPO assorbirà, inoltre, nell'anno 2024 anche una parte dei costi comuni relativi alle risorse incardinate nelle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture ad attività “plurisettoriale”, cd. “*non core*”)¹ la cui attività è

¹ Si tratta, nello specifico, delle spese imputabili al: personale di Staff del Consiglio, Segretariato Generale, Servizio sistema dei controlli interni, parte del Servizio Giuridico, Servizio programmazione finanziaria e bilancio, Servizio sistemi informativi e digitalizzazione, Servizio risorse umane, Servizio affari generali e contratti.

funzionale all'esercizio di tutte le competenze dell'Autorità, comprese, dunque, quelle in contrasto alla diffusione della pirateria *online*.

Sulla base delle risorse direttamente impiegate per lo svolgimento dei compiti in materia di CPO e della relativa incidenza rispetto al personale totale impiegato nelle attività di regolazione dei settori (oltre al CPO, servizi di comunicazioni elettroniche, servizi *media*, servizi postali, servizi di intermediazione *online* e motori di ricerca *online*, servizi di piattaforme di condivisione video, competenze in materia di diritto d'autore e diritti connessi ex d. lgs. n.177/2021), le unità di personale delle strutture trasversali attribuibili all'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità dalla legge n. 93/2023 sono complessivamente stimate in 3,0 FTE.

Pertanto, le risorse direttamente e indirettamente applicate nell'anno 2023 all'esercizio delle competenze CPO sono stimate in 7,9 FTE su base annuale.

In termini economici, sulla base delle previsioni di spesa per l'esercizio 2024, il costo medio complessivo *pro capite* di una FTE – comprendente, dunque, le spese per le retribuzioni del personale (stipendi e relativi oneri fiscali e previdenziali, rimborsi per attività di missioni nazionali ed internazionali, attività di formazione, oneri per assicurazioni etc.) e le spese per beni e servizi strumentali al funzionamento dell'Amministrazione (oneri locazione e gestione immobili, utenze, dotazioni e servizi informatici etc.) nonché gli oneri sostenuti per gli Organi collegiali di vertice – è stimato in circa 250 mila euro².

In ragione di tale valorizzazione, pertanto, gli oneri economici che si prevede saranno sostenuti nel 2024 per le attività di vigilanza, controllo e repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante reti di comunicazioni elettroniche sono stimati in 1,98 milioni di euro, cui ivi inclusi gli oneri economici connessi alla gestione e manutenzione della piattaforma informativa per cd. "*live blocking*" e per il connesso adeguamento dei sistemi informativi dell'Autorità, in termini di servizi *cloud*, di sicurezza e di relativa manutenzione evolutiva (tabella 1). Tale valore è oggetto di un lieve intervento di riequilibrio per rispettare il limite di spesa previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023. A tal proposito si evidenzia che il valore degli oneri connessi all'esercizio delle competenze assegnate dalla legge n. 93/2023, stimati a preventivo con la metodologia delle FTE per coerenza con l'intero sistema contributivo dell'Autorità, si raffronterà in sede di consuntivo con i costi reali sostenuti valorizzati con le retribuzioni effettive corrisposte al personale neoassunto, che risulterà

² Il valore di 250 mila euro come costo onnicomprensivo lordo associato all'integrale utilizzazione di una FTE su base annuale è stato determinato attraverso il seguente procedimento. Il primo luogo, all'ammontare complessivo delle previsioni di spesa che si prevede di sostenere nel 2024, pari complessivamente a 93,26 milioni di euro, è stato sottratto l'ammontare di 1,47 milioni di euro di spese che trovano copertura in fonti di entrata diverse dai contributi riscossi dagli operatori dei diversi ambiti settoriali di competenza dell'Autorità. Al valore così determinato, pari a 91,80 milioni di euro, è stata sottratta la parte delle previsioni di spesa – complessivamente pari a 6,43 milioni di euro – relativa ad acquisti di beni, servizi o risorse finanziarie specificamente relative all'esercizio delle competenze delle attività di regolazione, vigilanza e controllo dei diversi ambiti settoriali di competenza e che, pertanto, sono oggetto di diretta imputazione a tali settori. Il valore risultante – pari a 85,37 milioni di euro (= 91,80 mln - 6,43 mln) – è stato diviso per il numero delle risorse umane, espresse in termini di FTE che l'Autorità prevede di utilizzare nel corso del 2024, pari complessivamente a 341 FTE, determinando, in tal modo, il costo medio pro-capite di una FTE pari a circa 250 mila euro.

pertanto inferiore rispetto al costo medio ciò consentendo l'impiego delle risorse umane previste dalla legge.

Tabella 1– Attività di contrasto alla pirateria online: risorse complessivamente assorbite e valorizzazione oneri economici connessi (€/migl).

	FTE “core”	FTE “non core”	FTE tot	Spese pers. + oneri funz. gen.
CPO Attività di contrasto e repressione della pirateria <i>online</i> ex lege n. 93/2023	4,9	3,0	7,9	1.980
Intervento di riequilibrio per rispetto limite max di spesa massimo previsto art. 7, co. 2, legge n. 93/2023)				10
CPO (fabbisogno netto)				1.970

Tale valore risulta essere sostanzialmente in linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge n. 93/2023 che consente di valorizzare, con riferimento all'anno 2024, per l'esercizio delle competenze in materia di contrasto alla diffusione della pirateria online, un ammontare massimo di 1,970 milioni di euro, derivante dalla somma delle varie componenti di spesa riferibili all'esercizio delle competenze da questa attribuite all'Autorità ed in base al quale viene comunque definita l'aliquota contributiva da applicare alla base imponibile di cui al successivo paragrafo 5.

5. Stima della base imponibile 2024

Ai fini della copertura dei sopra illustrati oneri, l'art. 7, comma 2, della legge n.93/2023 prevede che i soggetti tenuti a contribuire siano i seguenti:

- a) titolari dei diritti delle opere cinematografiche;
- b) titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali;
- c) titolari dei diritti su format televisivi;
- d) titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi;
- e) fornitori di servizi di media; per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento
- f) organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

La medesima legge precisa, inoltre, che:

- per “i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi”, l'entità del contributo è definita tenendo conto di quanto eventualmente già versato ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9;

- per “i fornitori di servizi media”, il limite massimo del 2 per mille per l’aliquota, fissato dalla legge n. 266/2005, viene elevato fino al 3 per mille per la quota di ricavi derivante da offerte televisive a pagamento.

Con riferimento alla quantificazione della base imponibile, si osserva che, essendo stata approvata la prima delibera contributiva relativa all’anno 2023 il 25 ottobre 2023³, non si dispone di ulteriori elementi utili per aggiornare la stima, che viene confermata uguale a quella della delibera citata.

I ricavi complessivamente realizzati nel territorio italiano per la commercializzazione dei sopra indicati diritti tutelati dal diritto d’autore sono, quindi, stimati in circa 6.600 milioni di euro.

6. Calcolo dell’aliquota contributiva 2024

Tutto quanto sopra premesso, i costi amministrativi da remunerare attraverso il contributo in questione sono stati stimati in 1,970 milioni di euro e i ricavi del settore sono stimabili in 6.600 milioni di euro.

Dal suddetto rapporto deriva un’aliquota contributiva pari al 0,3 per mille dei ricavi realizzati per la commercializzazione dei diritti tutelati dal diritto d’autore dai titolari dei diritti delle opere cinematografiche; dai titolari dei diritti delle opere audiovisive e musicali; dai titolari dei diritti su format televisivi, dai titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi; dai fornitori di servizi di *media* per i ricavi derivanti dalle offerte televisive a pagamento; dagli organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti di cui all’art. 2 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, operanti nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, e come risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima dell’adozione della presente delibera.

Tale valore è compatibile con quanto disposto dall’art. 7, comma 4, della legge n. 93/2023, in cui è stabilito che l’Autorità, al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi all’esercizio delle competenze attribuitele, può fissare l’aliquota contributiva nel limite massimo del 3 per mille dei ricavi ivi individuati. Detto limite risulta complessivamente soddisfatto per tutte le categorie di soggetti ivi inclusi i fornitori di servizi media e i titolari dei diritti delle opere riguardanti eventi sportivi, già assoggettati ad altre contribuzioni.

³ Delibera n. 266/23/CONS